

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MACCHINARI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI ARREDI DELLA SALA REFEZIONE, DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE 102, SASSARI

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'Accordo quadro relativo al servizio di manutenzione dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi della sala refezione atti al servizio di ristorazione della mensa universitaria di proprietà ed in uso all'E.R.S.U. di Sassari, sita nel comune di Sassari e di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Le prestazioni incluse nell'appalto sono le seguenti:

Prestazioni a canone di manutenzione ordinaria programmata relativa alle operazioni periodiche di verifica, pulizia, sanificazione, controllo e sopralluoghi, il mantenimento, mediante piccole riparazioni e lubrificazioni, delle parti in movimento, della perfetta efficienza e funzionalità degli impianti, sia elettrici che a gas e vapore; materiali esclusi;

Prestazioni a misura relative al servizio di manutenzione a chiamata volta ad integrare ed a mantenere l'efficienza dei macchinari, attrezzature ed arredi oggetto dell'appalto, ovvero gli interventi di sostituzione di componenti dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi, di riparazione e ripristino della funzionalità degli stessi e include i costi di materiali, pezzi di ricambio e manodopera.

Il servizio si riferisce al CPV50882000-1 Servizio di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature del servizio di ristorazione.

ART. 1 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di tre anni (3) con opzione di proroga per mesi dodici (12) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

L'Ersu, ai sensi dell'art. 120 co. 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per un periodo di mesi 12 (dodici) ai medesimi prezzi patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36 del 2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 2 VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo pagabile dell'appalto, al netto dell'IVA, stimato al meglio delle conoscenze a disposizione, è complessivamente pari ad € 83.473,34 così suddivisi:

A)	Importo annuale appalto	€	17.478,60
B)	Importo triennale	€	52.435,80
C)	Opzione di proroga per mesi 12 (art. 120 comma 10 D.lgs. 36/2023)	€	17.478,60
D)	Quinto d'obbligo in caso di aumento (art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023)	€	10.487,16
E)	Revisione prezzi (E= 5% di B - art. 60 D.lgs. 36/2023)	€	2.621,78
F)	Oneri per la Sicurezza interferenziale come da DUVRI	€	450,00
G)	Importo complessivo pagabile (F= B+C+D+E+F)	€	83.473,34
H)	Somme non soggette a ribasso su "B" (art. 41 c.14 D.lgs. 36/2023)	€	19.994,04

Il valore complessivo presunto annuale, posto a base di gara, è pari ad euro € **17.478,60 più IVA (22%) e costi della sicurezza previsti nel DUVRI stimati in euro 450,00**

Il contratto collettivo "leader" nel settore di riferimento del presente appalto, indicato ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.lgs. 36 del 2023 é: **CCNL per i dipendenti del settore "Metalmeccanica - Industria - Installazione impianti" (Codice CNEL C05A).**

I costi della manodopera sono stimati ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36 del 2023 in complessivamente annui euro 6.664,68 e per il triennio contrattuale in euro 19.994,34.

I costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta sono così individuati:

- per le prestazioni a canone in annue euro 1.982,88;
- per le prestazioni a misura in euro 27,54 quale prestazione oraria della manodopera ai fini di cui al successivo art. 15.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del d.lgs. 36 del 2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo triennale stimato dell'appalto e delle opzioni di cui ai punti C e D ed E del quadro riportato sopra (proroga di mesi 12, quinto d'obbligo in caso di aumento, revisione prezzi in caso di aumento) è determinato in euro **83.023,34** al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza come previsti nel DUVRI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'ERSU potrà disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, che l'Appaltatore è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo.

Il valore complessivo presunto annuale, è pari ad euro € 17.478/60 oltre IVA di legge e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è così ripartito:

A) Canone	€ 2.478,60
B) Extra Canone:	€ 15.000,00
C) Oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso:	€ 450,00

Il corrispettivo di € 2.478,60 (duemilaquattrocentosettantotto/60) posto a base di gara, computato a corpo, si riferisce al “Canone” annuo per la manutenzione programmata e assistenza, per il cui dettaglio si rimanda all’ articolo 8, e comprende euro 1.982,88 di costo della manodopera indicato ai sensi dell’art. 41 co. 14 del D.Lgs. 36/2023.

L’importo “Extra Canone” annuo massimo stimato, pari a 15.000,00 euro, si riferisce ai costi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di componenti dei macchinari e delle attrezzature, la riparazione e il ripristino della funzionalità degli stessi e include i costi di materiali, pezzi di ricambio e manodopera che, nella fattispecie, incidono in proporzione inversa rispetto all’importo “a Canone”.

L’importo complessivo massimo pagabile dell’appalto, al netto dell’IVA, stimato al meglio delle conoscenze a disposizione, è il seguente:

A)	Importo annuale servizi a canone	€	2.478,60
B)	Importo annuale servizi a misura	€	15.000,00
C)	Importo triennale servizi a canone	€	7.435,80
D)	Importo triennale servizi a misura	€	45.000,00
E)	Importo complessivo triennale	€	52.435,80
F)	Opzione proroga annuale	€	17.478,60
G)	Quinto d’obbligo (art. 120 c. 9 D.lgs. 36/2023)	€	10.487,16
H)	Revisione prezzi (art.60 D.Lgs n. 36/2023)	€	2.621,78
I)	Oneri di sicurezza come da DUVRI non soggetti a ribasso	€	450,00
L)	Importo complessivo pagabile (Somma E+F+G+H+I)	€	83.473,34

Secondo quanto previsto dal DUVRI, per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, si riconoscono i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 450,00 oltre IVA di legge.

L’importo contrattuale complessivo annuo sarà dato dall’importo del Canone al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario oltre l’importo Extra Canone (€ 15.000,00) e quello per oneri della sicurezza (€ 450,00).

Ai fini dell’appalto, si stabilisce che l’importo presunto della manutenzione extra canone e a chiamata, inclusa manodopera e materiali da sostituire, ammonti nel triennio contrattuale ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA di legge.

Tale importo massimo si deve intendere presuntivo, meramente eventuale e rapportato alle effettive necessità che si manifesteranno nel periodo di validità di contratto. L’importo per la manutenzione extra canone potrà essere ridotto dalla Stazione Appaltante, per la non necessità degli interventi, senza che l’appaltatore possa rivalere alcun diritto. Qualora l’importo delle prestazioni da eseguire ecceda l’importo presunto potrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento nominato dalla Stazione

Appaltante l'ulteriore spesa necessaria, nei limiti fissati dalle vigenti leggi in materia.

Per le prestazioni di manutenzione extra canone a misura, o a corpo, sarà corrisposto il pagamento in riferimento a quanto effettivamente richiesto ed eseguito tenuto conto delle regole di misurazione di cui all' articolo 15.

ART. 3 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni dovranno essere svolte presso la Mensa Universitaria dell'Ente, via dei Mille 102, angolo via De Nicola, Sassari.

ART.4 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITÀ D'INTERVENTO

Sono compresi nel Contratto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque fatta secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti a essi applicabili, ivi comprese quelle in materia di HACCP, da parte di personale specializzato per l'effettuazione della corretta manutenzione dei macchinari e delle attrezzature.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere presi in carico e gestiti dalla Ditta Appaltatrice anche ove presenti mancanze normative o assenza di certificazioni. Sarà cura della Ditta Appaltatrice comunicare per iscritto situazioni anomale e carenti a livello normativo.

La Ditta appaltatrice dovrà verificare a proprio carico la regolarità del funzionamento dei macchinari e riportare per iscritto eventuali inconvenienti riscontrati ed eventualmente le necessarie opere per ripristinare il funzionamento ottimale degli stessi. Sarà discrezione del Committente far eseguire o meno tali lavori.

Gli interventi di manutenzione extra canone saranno valutati volta per volta dal RUP o dal Direttore di Esecuzione, che fornirà alla Ditta appaltatrice le specifiche richieste per iscritto, via e-mail, salvo casi eccezionali di motivata urgenza o impossibilità tecnica. In quest'ultimo caso le richieste potranno essere fatte anche mediante chiamata telefonica.

L'Appaltatore dovrà compiere tutte le attività necessarie affinché le opere richieste esplicitamente dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di Esecuzione del contratto siano ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche.

Data la particolarità del servizio, considerato che durante gli orari di preparazione e di erogazione dei pasti, le attività non possono essere interrotte, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nei tempi e nei periodi concordati con il RUP o il Direttore di Esecuzione. In particolare gli interventi di manutenzione programmata dovranno rispettare il calendario di cui al successivo articolo 7 e sarà onere della Ditta comunicare la data di inizio dei lavori con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

In caso di urgenza, per gli interventi necessari al regolare funzionamento della mensa, quindi in caso di guasti o malfunzionamenti, la Ditta appaltatrice dovrà intervenire entro 2 ore dalla richiesta di intervento per effettuare le azioni risolutive, salva la necessità di doversi approvvigionare di pezzi di ricambio, **originali della casa produttrice dei macchinari oggetto di intervento di manutenzione**, dei quali, oggettivamente, il Fornitore non può avere scorta a magazzino. In tal caso la ditta è tenuta ad attuare tutte le misure per mettere in sicurezza le apparecchiature e garantire comunque la continuità

del servizio mensa.

Anche al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire gli interventi in qualunque orario durante i giorni di apertura della mensa (dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 21:30. I predetti orari devono poter essere estesi in caso di necessità al fine di garantire il ripristino della funzionalità dei macchinari per evitare le interruzioni del servizio mensa). L'orario dell'intervento verrà concordato di volta in volta tenuto conto della peculiarità dell'intervento e delle esigenze di servizio del Settore Mensa.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito cartellino e dovranno essere munite di un documento di identificazione **e qualora accedano ai locali di preparazione devono essere dotati di copri calzari, copricapo e camice a spese dell'appaltatore**. L'assenza dei documenti sarà notificata a cura del RUP all'Appaltatore il quale dovrà presentarli entro il giorno successivo.

ART. 5– REPERIBILITÀ

La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire la reperibilità del personale tecnico/operativo al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi, le emergenze e le situazioni di pericolo e dovrà essere in grado di intervenire con la tempistica di cui al punto precedente.

L'elenco dei referenti della Ditta, compreso il loro recapito telefonico cellulare, dovrà essere comunicato al Responsabile Unico del Procedimento o al Direttore di Esecuzione, ai fini della reperibilità.

Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle ore di manodopera e delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i mezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

La ditta, nell'esecuzione dei servizi alla stessa affidato, dovrà rapportarsi al Responsabile Unico del Procedimento o al Direttore di Esecuzione, se designato, al fine di assicurare al Committente l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa dei servizi erogati.

ART. 6 – TIPOLOGIA E PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RICHIESTI

Il controllo delle attrezzature dev'essere comunque garantito nei tempi previsti dai libretti di manutenzione e deve comprendere: la verifica dell'efficienza e della funzionalità delle apparecchiature, con segnalazione scritta di eventuali inconvenienti riscontrati e delle necessarie opere per ripristinarne il funzionamento ottimale; **il mantenimento, mediante piccole riparazioni e lubrificazioni, delle parti in movimento, della perfetta efficienza e funzionalità degli impianti, sia elettrici che a vapore**; il controllo dell'efficienza dei sistemi di sicurezza di tutte le macchine e attrezzature.

Il servizio dovrà essere esteso, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo, anche ad ulteriori attrezzature che dovessero acquistate dall'ERSU nella durata contrattuale, fino ad un massimo in numero pari al 10% delle attrezzature presenti nell'apposito elenco.

Nell'Allegato 1) si riporta un elenco, non esaustivo, delle prestazioni, oltre a quanto sopra descritto, suddivise per tipologia di attrezzatura.

Per quanto riguarda la manutenzione programmata è richiesto un minimo inderogabile per intervento in ciascun bimestre di n.12 ore per un totale complessivo annuo minimo di 72 ore/uomo da evidenziare nei

rapporti di intervento (numero unità, qualifica, ora inizio ora fine intervento).

È richiesto che le prestazioni vengano svolte con la presenza di almeno n.1 operaio livello B1 e di n.1 operaio specializzato frigorista livello B1, quando necessario.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36 del 2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico, per quanto riguarda i livelli contrattuali ed i relativi costi, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ART. 7 – PIANO OPERATIVO E CALENDARIO ATTIVITA'

In base all'elenco e alle frequenze di cui al precedente articolo il fornitore dovrà entro 15 giorni dalla stipula del contratto predisporre il proprio Piano Operativo di Interventi e relativo Calendario, suddiviso per mesi, che dovranno essere approvati dal RUP.

In fase di redazione del Piano Operativo, la Ditta potrà proporre al RUP modifiche alla tipologia di interventi e/o alle frequenze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, fornendo adeguate motivazioni che saranno valutate dal RUP ed eventualmente accolte.

La Ditta appaltatrice dovrà rispettare il Calendario relativo agli interventi di manutenzione programmata approvato. All'interno del mese di intervento indicato, la Ditta Appaltatrice individuerà, in base alle sue esigenze, previo accordo con la Stazione Appaltante, nel rispetto delle scadenze previste, i giorni esatti di intervento che dovranno essere confermati almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento.

ART. 8 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE

Per la disciplina delle eventuali modifiche e varianti del contratto, la cui autorizzazione compete al RUP si rimanda all'art.120 del D.lgs.36 del 2023 oltre a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 9 – DIREZIONE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione dell'Esecuzione del contratto verrà affidata al Responsabile del Settore Mensa che coordinerà e gestirà il piano degli interventi, l'invio delle richieste di intervento e la verifica della corretta esecuzione del servizio, avvalendosi della collaborazione di personale all'uopo designato.

Il Direttore di Esecuzione avrà facoltà di prendere visione e/o rifiutare i materiali e di far modificare le opere che riterrà inaccettabili per qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'impresa o dei suoi fornitori.

A lavori eseguiti, la Ditta appaltatrice dovrà emettere le bolle di lavoro che dovranno essere inviate e formalizzate al Direttore di Esecuzione.

A conclusione di ogni bimestre la Ditta dovrà fornire un rendiconto delle attività svolte, con riferimento alle singole bolle di intervento e dovrà indicare le esigenze manutentive con allegati i preventivi di spesa.

ART.10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, l'E.R.S.U. di Sassari ha predisposto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e

dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.). Il documento fa parte della documentazione dell'affidamento e dovrà essere sottoscritto dalle figure responsabili dell'E.R.S.U. di Sassari e della Ditta appaltatrice al momento della stipula del contratto.

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà presentare:

- Documento di valutazione del rischio con organigramma aziendale;
- Elenco figure aziendali in materia di sicurezza (RSPP, RLS, addetti emergenze, preposti e relativi attestati di formazione);
- Elenco lavoratori con rispettive mansioni.

Sono pienamente a carico della Ditta appaltatrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E NORME ANTINFORTUNISTICHE

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., nonché al DUVRI, predisponendo durante il servizio adeguate misure operative di sicurezza e dotando i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale necessari.

I servizi appaltati dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che saranno assunte. Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e le misure di sicurezza definite.

L'E.R.S.U. ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia; l'Appaltatore è tenuto ad acconsentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

ART. 12– ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre agli obblighi sin qui indicati, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi compresi nell'importo contrattuale:

- Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- Le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, sopralluoghi e simili che possono occorrere per la corretta esecuzione dei lavori;
- La rimozione, differenziazione e smaltimento, conformemente alle disposizioni di legge, dei materiali di risulta ed imballaggi relativi alle prestazioni contrattuali e della pulizia delle attrezzature prima della messa in trasporto e l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di risulta dalle lavorazioni, suddivisi per tipologia secondo normativa per il conferimento a impianti di stoccaggio di recupero o a discarica.

ART. 13 – OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA

Durante lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per i comparti di interesse.

I dipendenti impegnati dovranno essere identificati da apposito cartellino e dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Si rimanda all'articolo 27 per le penali in caso di inosservanza sull'apposizione del cartellino.

ART. 14 – DISCIPLINA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina sui luoghi di lavoro ed ha l'obbligo di far osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti, anche in materia di sicurezza alimentare, nel rispetto delle procedure di cui al Piano di Autocontrollo applicato alla struttura mensa dell'ERSU di Sassari che per il tramite del RUP o del Direttore di Esecuzione gli verranno comunicate.

ART. 15 – NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI

Le prestazioni di manutenzione e assistenza programmate verranno compensate con il pagamento del canone bimestrale pari a 1/6 dell'importo a Canone contrattuale annuale ottenuto con l'applicazione, all'importo annuale di € 2.478,60 a base di gara, dello sconto unico offerto dall'aggiudicatario.

Fino all'ammontare massimo dell'importo pari a € 15.000,00 annui, per l'intera durata contrattuale, saranno compensati all'Appaltatore gli eventuali interventi eccedenti le attività di manutenzione programmata e assistenza a canone. Tali interventi verranno contabilizzati secondo le seguenti modalità: Prezzo intervento= A+B dove

A) È LA MANODOPERA

Costo medio orario (Decreto direttoriale Ministero del lavoro n. 60/2023) di un operaio livello B1 euro 27,54 incrementato del 25% e diminuito del ribasso unico percentuale di gara;

B) SONO I MATERIALI

I materiali verranno liquidati applicando i prezzi di listino delle case produttrici di riferimento in vigore al momento della richiesta di preventivo, dedotta la percentuale di sconto offerta in sede di gara. I listini delle case produttrici di riferimento avranno validità per tutta la durata dell'appalto senza alcuna revisione, salvo quella disposta dalla casa produttrice. I materiali non compresi nei listini di riferimento delle case produttrici saranno liquidati secondo il prezzario regionale dei lavori pubblici della regione Sardegna, se applicabile, ed in difetto mediante formulazione di nuovi prezzi (acquisendo almeno n.3 preventivi sul mercato) cui applicare il ribasso di gara.

I listini di volta in volta in vigore, o loro estratto per la parte di riferimento, saranno forniti in copia ad ERSU Sassari.

I corrispettivi a misura come sopra stabiliti devono intendersi compensativi di tutti gli oneri e comprensivi di attrezzature, materiali tecnici, costi di trasferta, smaltimento e quant'altro necessario per eseguire le attività contrattuali sopra previste.

I prezzi a corpo saranno ammessi solo nel caso in cui risulti difficoltosa la determinazione esatta di prezzi e lavorazioni da eseguirsi per la corretta esecuzione del lavoro.

L'Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza sui tempi di intervento stabiliti, nonché della buona esecuzione dei lavori. Sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata sui luoghi di lavoro.

Le ore di manodopera dovranno essere contabilizzate a partire dal momento in cui l'operaio inizia l'intervento presso la struttura E.R.S.U., fino al momento di abbandono dello stesso per la pausa di mensa o a fine giornata o per qualsiasi altro motivo di abbandono del luogo di lavoro, per ricominciare dal ritorno dello stesso.

Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili sul posto, l'entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con il Direttore di Esecuzione, prima dell'avvio delle attività, salvo il diritto di quest'ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accettare l'attendibilità della concordata quantità di manodopera.

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore di Esecuzione, al termine di ogni singolo lavoro, le misure delle opere compiute da controfirmarsi nella bolla di lavoro.

I resoconti dei singoli interventi, numerati progressivamente e su bolle di lavoro intestate alla Ditta appaltatrice, dovranno riportare una descrizione sintetica ed esaustiva dell'intervento effettuato, completa di ore di lavoro e misure delle lavorazioni, firmati dal dipendente dell'impresa aggiudicataria che ha eseguito il lavoro.

Al termine di ogni lavorazione dovrà essere rilasciata copia della bolla di lavoro all'E.R.S.U.

Entro 5 giorni lavorativi la ditta dovrà trasmettere il rapporto di intervento completo dell'analisi dei relativi costi.

ART. 16 – PREVENTIVO PER INTERVENTI A MISURA

Fino all'ammontare massimo dell'importo pari a € 15.000,00 annui oltre IVA, per un totale di €45.000,00 oltre IVA per l'intera durata del triennio contrattuale, saranno compensati all'Appaltatore gli eventuali interventi per le attività di manutenzione a chiamata e assistenza extra canone.

Gli interventi di manutenzione extra canone e a chiamata saranno valutati volta per volta dal RUP e dal Direttore di Esecuzione che forniranno alla Ditta appaltatrice le specifiche richieste per iscritto o via e-mail, salvo casi eccezionali di motivata urgenza o impossibilità tecnica.

Nei preventivi, presentati su carta intestata e via e-mail, dovranno essere riportati i prezzi dei materiali, della manodopera e il termine di esecuzione rispetto alla data di comunicazione di avvenuta approvazione del preventivo proposto. Dovranno inoltre essere specificate le caratteristiche tecniche, la tipologia di materiali e le parti di ricambio in modo da poter provvedere ad univoca identificazione degli stessi, nonché, per il riferimento a listini dei produttori, dovrà essere obbligatoriamente allegato al preventivo l'estratto del listino d'interesse su cui sarà applicato il ribasso d'asta presentato in sede di gara e dimostrazione del costo orario della manodopera.

ART. 17 – BOLLE DI LAVORO

Per ogni intervento eseguito dovrà essere prodotta la bolla di lavoro con specificati:

- Nome del tecnico esecutore, data e luogo di esecuzione dell'intervento;

- Indicazione della tipologia d'intervento realizzato;
- Materiali utilizzati;
- Ore di manodopera;
- Eventuale importo dell'intervento eseguito o riferimento al preventivo autorizzato;
- Indicazione sul tipo di manutenzione: programmata o a chiamata;
- Note sullo stato risolutivo dell'intervento.

Nel caso si tratti di manutenzione extra canone a chiamata (intervento a misura) si dovrà fare riferimento al codice del preventivo autorizzato.

ART. 18 – REGISTRO MANUTENZIONE

Il tecnico incaricato dovrà obbligatoriamente compilare il Registro della Manutenzione presente in ogni struttura dell'E.R.S.U.

Il registro è depositato presso il personale responsabile della Mensa.

La compilazione dovrà avvenire in ingresso e in uscita e dovranno essere indicati:

- Nome della Ditta appaltatrice
- Nome del tecnico esecutore dell'intervento
- Data di esecuzione dell'intervento
- Orario d'ingresso del tecnico esecutore
- Orario di uscita del tecnico esecutore
- Note relative all'esecuzione dell'intervento:
 - tipologia d'intervento eseguito
 - stato risolutivo (risolto, non risolto, parzialmente risolto)

Laddove, per giustificati motivi, non sia possibile compilare il Registro della Manutenzione, sarà cura del tecnico incaricato comunicare i dati sopra indicati al personale responsabile, in modo da aggiornare il Registro.

ART. 19 – MONITORAGGIO

L'E.R.S.U. potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, un sistema di monitoraggio per controllare la rispondenza degli interventi di manutenzione ai requisiti stabiliti nel presente atto e dalle norme vigenti. Tale monitoraggio avverrà con controlli a campione da parte del personale tecnico dell'E.R.S.U. durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 20 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il canone per la manutenzione programmata verrà contabilizzato e fatturato bimestralmente mentre le

eventuali prestazioni extra canone verranno contabilizzate e fatture mensilmente.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a:

E.R.S.U. Sassari, via Michele Coppino n. 18, 07100 – Sassari

Codice fiscale: 80000880908

Partita Iva: 01047520901

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFDA55

Le fatture dovranno riportare tassativamente il Codice identificativo gara (C.I.G.) assegnato all'appalto, la descrizione sintetica e la data di esecuzione sia per gli interventi di manutenzione programmata, sia per quelli di manutenzione ordinaria extra canone e a chiamata. Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al fine di consentire all'Ente tutte le verifiche imposte dalla normativa vigente.

Ai sensi del D.L 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il meccanismo del c.d. "split payment". Ai sensi dell'art. 11– comma 6 – del D.lgs. 36 del 2023, durante il corso del servizio saranno emessi certificati di pagamento in acconto, con l'applicazione delle ritenute di garanzia di legge oltre lo 0.50 % a garanzia dell'adempimento degli obblighi assicurativi, con scadenza mensile. Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento è comunque subordinato all'esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.

Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'amministrazione del timbro di protocollo sulle fatture od altra documentazione di addebito.

Art. 21 – VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art.115, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023.

L'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n.36/2023, è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il certificato di verifica di conformità verrà rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 37 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36 del 2023.

Art. 23 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento

costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ERSU e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.

L'ERSU verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, L'appaltatore si obbliga a trasmettere all'ERSU, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'ERSU si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, L'appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

In difetto di tale comunicazione, L'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 24 – GARANZIA DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

a) Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs.n.36 del 2023.

Per quanto non stabilito nel presente articolo si rinvia all'art. 117 del D.lgs. 36 del 2023.

b) Polizza assicurativa

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'E.R.S.U. o a terzi (cose o persone) si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell'Appaltatore senza possibilità di rivalsa sull'E.R.S.U. stesso. Pertanto, l'Appaltatore espressamente solleva l'E.R.S.U. da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione

del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'E.R.S.U. è inoltre esonerato da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio (danni, infortuni o altro) occorso al personale dipendente dall'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell'Ente e dei terzi - Garanzia RCT -, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'E.R.S.U di Sassari, che agli effetti della polizza l'E.R.S.U. è considerato terzo, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00).

L'Appaltatore dovrà altresì avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti - Garanzia RCO - con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) avente durata non inferiore a quella dell'appalto.

Resta comunque ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L'Appaltatore assume altresì a proprio carico l'intero onere di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze.

Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia all'E.R.S.U. a semplice richiesta prima della stipula contrattuale. Resta inteso che l'esistenza ovvero la validità ed efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del *Foro di Sassari*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'E.R.S.U. potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati, oltre che alle penali di cui all'articolo successivo.

ART. 27 – PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- in caso di rilevazione di non conformità di cui al Capitolato, è dovuta una penale in ragione di

- 100,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata;
- in caso di mancato rispetto del Tempo di consegna rispetto alla data definita per la consegna del Piano Operativo e del Calendario degli Interventi come indicato nel Capitolato, è dovuta una penale in ragione di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
 - in caso di mancato rispetto delle attività indicate nel Programma Operativo è dovuta una penale in ragione di 100,00 euro per ogni inadempienza accertata;
 - in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità di cui al Capitolato è dovuta una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempienza accertata;
 - in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste in emergenza è dovuta una penale di 200 € per ogni 30 minuti di ritardo;
 - la mancata ultimazione senza giustificato motivo di ogni singolo intervento entro il termine fissato, indicato in sede di preventivo, comporterà una penale di € 200.00 per ogni giorno di ritardo. Detta penale verrà trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute alla Ditta per lavori eseguiti;
 - la mancata consegna delle certificazioni/bolle di lavoro come richieste allegate al resoconto lavori comporterà una penale pari a € 100,00 per bolletta di lavoro mancante/non consegnata. Pertanto tutte le bolle di lavoro dovranno essere controfirmate dal personale E.R.S.U. presente a presidio della struttura o dal personale dell'Ufficio manutenzione;
 - la mancata presentazione entro i tempi previsti del rendiconto trimestrale delle attività svolte comporterà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a 100,00 euro per ogni inadempienza accertata.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente per iscritto dal RUP. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'E.R.S.U. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Ditta contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'E.R.S.U. di risolvere il contratto nei casi

in cui questo è consentito.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'E.R.S.U. ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

- Inadempimento e ritardo contestato per tre volte anche non consecutive ai sensi del suddetto articolo;
- Mancato inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione nei termini previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- Interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella manutenzione oggetto del presente capitolato d'appalto, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta appaltatrice;
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito alla diffida formale da parte dell'E.R.S.U.;
- Impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione dei servizi;
- Violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- Superamento del limite del 10% dell'importo contrattuale trattenuto come penali;
- Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del codice civile;
- Per ogni altra causa risolutiva prevista da norme di legge.

In tali casi l'E.R.S.U. sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte eventuali spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

L'E.R.S.U. si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi di cui, per cause di forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della manutenzione così come originariamente previste.

ART. 29 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art.119 del D.Lgs 36 del 2023 non è ammesso il subappalto. La limitazione al ricorso al subappalto è motivata dall'esigenze di garantire il diretto e continuo controllo da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti tecnico/prestazionali in capo all'Aggiudicatario sulla base dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, in considerazione della rilevanza del servizio oggetto di appalto, sia in termini di valore economico che in termini di valore strategico dell'attività a cui lo stesso è funzionale (erogazione del servizio ristorazione a gestione diretta).

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia

autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

ART.30 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI E LORO REVISIONE

Il prezzo contrattuale al netto di IVA, offerto in sede di gara dall'Appaltatore, deve intendersi comprensivo di ogni voce che concorra alla formazione dello stesso e quanto altro il contratto o il presente Capitolato, o la legge, pone a carico dell'Appaltatore. Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto.

A norma dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2003 a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la possibilità di procedere a revisione del prezzo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, con riguardo agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La parte nel cui interesse opera la variazione deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'ERSU delle determinazioni del caso.

ART. 31 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'assunzione del servizio di manutenzione implica da parte della Ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che la regolamentano, ma altresì, di tutte le condizioni "locali" che si riferiscono alla manutenzione e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio della Ditta circa la convenienza di assumere la manutenzione. Per quanto non disposto, si farà riferimento a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di commercio e vendita dei servizi descritti nel presente atto.

Allegati al presente Capitolato speciale d'appalto:

- 1) Elenco macchinari e attrezzature
- 2) Descrizione delle operazioni di manutenzione programmata

Il Direttore del Servizio Utenze
Dott.Mauro Deidda
(firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/05)